

FONDAZIONE  
ANTONIO BIZZOZERO

STATUTO

## INDICE

### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Natura e denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Scopo e attività istituzionali

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

Art. 5 Patrimonio e mezzi

Art. 6 Proventi

### **Titolo II - ORGANI**

Art. 7 Definizione

#### **Capo I - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 8 Composizione e durata in carica

Art. 9 Ruolo ed attribuzioni

Art. 10 Funzionamento

#### **Capo II - DEL PRESIDENTE**

Art. 11 Ruolo ed attribuzioni

Art. 12 Sostituzione

#### **Capo III - DEL REVISORE**

Art. 13 Ruolo e durata in carica

Art. 14 Attribuzioni e funzionamento

### **Titolo III FUNZIONAMENTO**

Art. 15 Regolamenti interni

Art. 16 Direttore

Art. 17 Personale

### **Titolo IV - AMMINISTRAZIONE**

Art. 18 Bilancio di previsione

Art. 19 Bilancio consuntivo e Bilancio Sociale

Art. 20 Contabilità e tesoreria

### **Titolo V – VIGILANZA**

Art. 21 Vigilanza

### **Titolo VI – OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Art. 22 Estinzione e devoluzione del Patrimonio

### **Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 23 Rinvio generale

Titolo I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura e denominazione

1. La Fondazione “Antonio Bizzozero”, istituita in Parma in onore del Professor Antonio Bizzozero quale fondatore della Cattedra Ambulante di Agricoltura e del Consorzio Agrario Parmense, eretta in ente morale con Regio Decreto 27 ottobre 1926, n.1849 opera sotto la vigilanza della Regione Emilia-Romagna secondo la normativa in materia vigente e per gli aspetti indicati dal presente Statuto.

Art. 2

Sede e delegazione 1. La Fondazione ha sede in Parma.

Art. 3

Scopo e attività istituzionali

La Fondazione si propone di favorire il progresso agricolo e la valorizzazione della produzione agraria, zootecnica ed agroalimentare della provincia di Parma, contribuendo al perfezionamento ed al miglioramento delle tecniche e delle tecnologie agricole, zootecniche e casearie, ed allo sviluppo della conoscenza e della formazione dei soggetti attivi nel settore agroalimentare.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Ai fini del perseguimento dello scopo la Fondazione può svolgere attività di:

ricerca e sperimentazione in ogni settore agricolo e zootecnico;

studio, progettazione e realizzazione di programmi sperimentali, dimostrativi e divulgativi a supporto delle produzioni agrarie e di altri settori di interesse del mondo agricolo o comunque ad esso collegati;

studio, progettazione e consulenza per l'attività di sviluppo nel campo agroalimentare;

progettazione e gestione di iniziative di formazione professionale nel settore agricolo, zootecnico e caseario, e nei settori collaterali o strumentali;

aggiornamento di tecnici mediante conferenze, incontri ed altre iniziative divulgative e la partecipazione ad attività di formazione ed assistenza tecnica;

diffusione mediante stampa ed altri mezzi dei risultati dell'attività svolta;

promozione, coordinamento, progettazione, realizzazione e divulgazione dell'attività di ricerca, e sperimentazione agricola ed ambientale anche attraverso contributi e finanziamenti relativi a programmi comunitari, nazionali, regionali e locali;

supporto e assistenza all'attività didattica degli istituti scolastici superiori ed in particolare quelli ad indirizzo agrario della provincia;

svolgimento dell'attività di ricerca, sperimentazione e consulenza su commessa di Enti

Pubblici, Università, ed altri Istituti di ricerca, organizzazioni ed aziende private;

salvaguardia, promozione e valorizzazione della biodiversità agricola e zootecnica parmense;

promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari del territorio provinciale proveniente da filiere corte locali anche attraverso l'organizzazione di eventi e mostre mercato, di laboratori didattici e degustazioni;

conduzione, secondo le norme della buona pratica agricola, dei terreni e delle strutture a vario titolo utilizzate;

eventuali attività finanziarie, mobiliari ed immobiliari, utili a consentire il migliore perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

I compiti istituzionali potranno essere svolti anche in collaborazione con altri Enti che operano sia nel settore agricolo sia in settori collaterali.

Più precisamente la Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà tra l'altro:

accettare donazioni, eredità, lasciti, sponsorizzazioni, finanziamenti e comunque stipulare ogni atto o contratto, a titolo sia gratuito che oneroso, tra cui, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie uso e/o usufrutto, di immobili e/o terreni, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

custodire, amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

partecipare ad Enti, ad Associazioni, ad Aziende, a Consorzi, aventi finalità analoghe od affini a quelle indicate ed al fine di utilizzare tali soggetti come strumenti per l'attuazione del suo scopo. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. Potrà inoltre effettuare, con tali soggetti, eventuali operazioni anche di carattere straordinario necessarie al conseguimento dei propri scopi istituzionali;

costituire ovvero partecipare a società che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri;

stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

istituire premi e borse di studio;

svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, compresa quella elettronica e digitale, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere, di somministrazione e ristorazione;

svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 5

Patrimonio e mezzi

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dai terreni, dai fabbricati, dalle attrezzature e da quant'altro registrato negli inventari;

da beni mobili ed immobili che per acquisto, donazione ed a qualsiasi altro titolo pervengono alla Fondazione

dai diritti reali su beni di terzi in qualsivoglia modo acquisiti, anche attraverso lasciti.

Costituiscono dotazione strumentale tutti i beni mobili necessari per la sperimentazione, la divulgazione, la produzione e l'attività formativa.

Art. 6

Proventi

La Fondazione trae i mezzi per la realizzazione dei suoi fini statutari e per lo svolgimento delle attività istituzionali, di cui all'articolo 3:

dai proventi del patrimonio;

dai proventi realizzati nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e 5;

da eventuali contributi erogati dagli Enti Pubblici nazionali e internazionali;

da contributi di altri enti pubblici o privati;

dai lasciti e donazioni;

da ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Titolo II

ORGANI

Art. 7

Definizione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

il Revisore dei Conti.

Capo I

DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione, formato da sette Consiglieri, con dirette competenze nel settore agro-alimentare, si compone:

di tre-membri nominati dall'Amministrazione Provinciale di Parma, di cui uno da essa designato per le funzioni di Presidente. Due dei tre membri vengono nominati tenuto conto delle indicazioni delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative in

Provincia di Parma;

di un membro nominato dalla Regione Emilia Romagna; tenuto conto delle indicazioni delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative in Provincia di Parma

di un membro nominato dalle scuole o istituti superiori di agricoltura esistenti nella provincia di Parma;

di un membro nominato dal Comune di Parma

di un membro nominato dall'Università di Parma

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina e possono essere confermati per non più di due mandati pieni.

I componenti del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli decaduti o cessati anticipatamente per altra causa, restano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Può partecipare alle riunioni, su invito del Presidente, senza diritto di voto e a solo titolo consultivo, il Direttore, che in tal caso può fungere da segretario del Consiglio.

## Art. 9

### Ruolo ed attribuzioni

Il Consiglio è organo di indirizzo programmatico, di controllo amministrativo e di gestione della Fondazione.

Spetta al Consiglio:

disporre in ordine all'incompatibilità sopravvenuta ed alla decadenza dei propri componenti;

nominare, nella sua prima seduta, il Vice Presidente;

firmare, nel rispetto dei limiti dettati dalla legge vigenti in materia, le indennità spettanti al Presidente, nonché ai componenti del Consiglio ed al Revisore;

deliberare il bilancio di previsione annuale ed i relativi documenti di programmazione, ed il bilancio consuntivo

adottare i regolamenti interni;

deliberare gli atti principali di gestione proposti dal Direttore, qualora nominato

deliberare la nomina, la cessazione anticipata e la conferma del Direttore;

deliberare le modificazioni dello Statuto, da sottoporre agli organi competenti per legge;

deliberare le iniziative da adottare per l'attuazione degli scopi fondativi e su ogni altra materia attinente l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione, ivi compresa la dotazione di personale;

assumere e licenziare il personale, conferire e revocare incarichi professionali.

## Art. 10

### Funzionamento

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per approvazione dei documenti di bilancio consuntivo e preventivo, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, nonché su richiesta scritta di almeno tre componenti presentata al Presidente, che ha l'obbligo di convocare la riunione entro i successivi venti giorni. La riunione potrà essere convocata con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile, purchè sia possibile verificarne il ricevimento da parte del soggetto destinatario

Il Consiglio è convocato con avviso inviato ai consiglieri almeno tre giorni prima del giorno della riunione; in caso di urgenza l'avviso va recapitato almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni sono valide quando é presente la maggioranza dei componenti in carica. Saranno altresì validamente costituiti i Consigli totalitari nei quali tutti i Consiglieri si dichiareranno sufficientemente informati per discutere degli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni sono sempre palesi; sono segrete quando comportino valutazione ed apprezzamenti su persone.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, per le operazioni straordinarie è richiesto il voto favorevole della totalità dei componenti del Consiglio

I consiglieri non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti entro il quarto grado od affini entro il secondo.

## Capo II

### DEL PRESIDENTE

#### Art. 11

##### Ruolo ed attribuzioni

Il Presidente è organo di rappresentanza, di coordinamento e di impulso della Fondazione

In particolare, il Presidente

ha la legale rappresentanza della Fondazione e la rappresenta nei rapporti con tutte le altre istituzioni, enti e le autorità;

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni;

vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione esegue gli incarichi affidategli dal Consiglio di Amministrazione;

vigila sull'andamento della Fondazione, nonché sull'attività del Direttore, ove nominato;

adotta in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza utile.

#### Art. 12

##### Sostituzione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro preventivamente designato dal presidente medesimo;

### Capo III

#### DEL REVISORE

##### Art. 13

###### Ruolo e durata in carica

1. Il controllo sulla gestione contabile della Fondazione é affidato ad un Revisore dei conti, nominato dall'Amministrazione Provinciale di Parma.

2 Il Revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili; dura in carica per un triennio può essere confermato consecutivamente per una sola volta.

##### Art. 14

###### Attribuzioni e funzionamento.

Il Revisore esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile in quanto applicabili, nonché la funzione di revisione contabile. L'attività del Revisore è svolta in piena autonomia e con la diligenza del mandatario; ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti della Fondazione ed agli uffici. Inoltre esprime parere sul bilancio di previsione e sui documenti di programmazione, e predispose la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e gli organi lo possono sempre sentire in ordine a specifici fatti di gestione o ad eventuali rilievi mossi all'operato della Fondazione e dei suoi Organi.

3 Il Revisore ha piena autonomia funzionale; i verbali delle verifiche ed ispezioni sono raccolti in apposito registro.

### Titolo III

#### FUNZIONAMENTO

##### Art. 15

###### Regolamenti interni

1. Il funzionamento degli organi della Fondazione nonché le norme tecniche e contabili di gestione, trovano disciplina in appositi regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

##### Art. 16

###### Direttore

La Fondazione può dotarsi del Direttore.

Le modalità di nomina del Direttore e le sue funzioni sono demandate ad un apposito regolamento interno.

Art. 17

Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono regolati dal codice civile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria nonché dagli accordi sindacali applicabili.

#### Titolo IV

### AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Bilancio di previsione

La Fondazione uniforma la propria attività al raggiungimento degli scopi sociali attraverso lo svolgimento delle proprie attività istituzionali secondo criteri di economicità ed efficacia; ha l'obbligo di conseguire almeno il pareggio del bilancio economico attraverso l'equilibrio di proventi e spese, compresi i trasferimenti. Ha altresì l'obbligo dell'equilibrio patrimoniale con il mantenimento del fondo di dotazione e di quello finanziario attraverso l'equilibrio fra entrate e spese.

L'esercizio coincide con l'anno solare; ogni esercizio verrà chiuso il 31.12 di ogni anno.

il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'esercizio successivo, il bilancio economico-patrimoniale di previsione e corredato da:

relazione tecnico-economico-finanziaria,

relazione programmatica nella quale siano evidenziate le attività previste, rappresentate attraverso schede di budget che identifichino i costi ed i proventi di ogni attività, le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, sia in termini finanziari che di personale, gli investimenti da effettuare e le modalità di reperimento delle risorse; tali schede devono pure prevedere il soggetto responsabile dell'attuazione delle attività programmate;

bilancio di previsione triennale.

Art. 19

Bilancio consuntivo e Bilancio sociale

Il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre, redatto secondo i principi della contabilità economico patrimoniale, è corredato dalla nota integrativa, dalla relazione illustrativa di carattere tecnico, amministrativo, economico e finanziario, e da una relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento degli scopi della Fondazione, detta "Bilancio sociale".

Entro il 30 di aprile di ogni anno viene trasmesso al Revisore il Bilancio consuntivo accompagnato dalla documentazione di cui al punto precedente, per la relazione di sua competenza che, unitamente al conto consuntivo, deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio.

Il Bilancio consuntivo, corredato di tutta la documentazione prevista viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno. Il Bilancio approvato, corredato di tutti i documenti previsti dalla Legge e dallo Statuto, dovrà essere trasmesso entro il termine previsto agli Organi competenti al controllo.

Art. 20

Contabilità e tesoreria

Per la contabilità si seguono i criteri economico-patrimoniali. Le norme di attuazione e le procedure attuative sono specificate nel relativo regolamento interno.

## Titolo V VIGILANZA

Articolo 21

Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

## Titolo VI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 22

Estinzione e devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione di scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatti salvi i beni e/o i diritti sui beni di Enti Pubblici conferiti nella Fondazione per effetto di operazioni straordinarie, che ritorneranno nella disponibilità degli stessi.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

## Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Rinvio generale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili in materia di Fondazioni ed a quella delle persone giuridiche private.

**FIRMATO:**

**GIUSEPPE MEZZADRI**

**ARTURO DALLA TANA**